

# Messaggio aggiuntivo

numero

**6722 A**

data

11 febbraio 2014

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello - Messaggio aggiuntivo per la fissazione dell'entrata in vigore dello scorporo**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

il 12 dicembre 2012 abbiamo licenziato il messaggio n. 6722 concernente lo scorporo del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello. Con tale documento abbiamo proposto, mediante la modifica della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG), di separare il Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello e di collocare l'autorità di prima istanza nel ristrutturando Pretorio di Bellinzona. Le motivazioni della proposta sono espone nel citato messaggio cui rinviamo.

### **I. INTRODUZIONE**

Con messaggio n. 6763 del 12 marzo 2013, abbiamo sottoposto la richiesta di adeguamento del credito di progettazione per la ristrutturazione del Pretorio di Bellinzona ribadendo, negli indirizzi strategici, la volontà di concentrare la prima istanza penale, a Bellinzona. Abbiamo quindi proposto di insediare presso il Pretorio di Bellinzona il Tribunale penale cantonale oltre alla Pretura penale.

Negli scorsi mesi le Commissioni parlamentari hanno dibattuto sia sull'opportunità dello scorporo sia sulla collocazione logistica del Tribunale penale cantonale, senza tuttavia preavvisare le proposte dello scrivente Consiglio. Ad inizio gennaio 2014, il Direttore del Dipartimento delle istituzioni ha quindi incontrato i magistrati attivi presso il Tribunale penale cantonale. Dopo aver ritenuto le considerazioni formulate dai predetti giudici così pure i contenuti delle discussioni avvenute nelle Commissioni, si è proceduto nel riesaminare la proposta governativa. Al fine di consentire un'adeguata pianificazione degli aspetti organizzativi afferenti l'istituzione del Tribunale penale cantonale e per fugare ogni dubbio interpretativo circa l'operatività dei giudici ivi attivi fino alla scadenza del mandato decennale di elezione quali giudici di appello, l'8 gennaio 2014 abbiamo dunque informato la Commissione della gestione e delle finanze e la Commissione della legislazione di ritenere opportuno l'allestimento di un messaggio aggiuntivo.

La proposta governativa di scorporo istituzionale e logistico si inserisce nel più ampio progetto di riorganizzazione dell'assetto giudiziario cantonale denominato "Giustizia 2018". Il Consiglio di Stato conferma in questa sede quanto postulato nel messaggio n. 6722, ribadendo la volontà di collocare il Tribunale di prime cure nell'edificio del Pretorio di

Bellinzona, concretizzando in tal modo l'indirizzo strategico volto alla creazione di un polo penale di prima istanza nella Capitale.

Tramite il presente messaggio si propone la modifica delle disposizioni transitorie volte a una maggior chiarezza riguardo ai tempi della riforma, nonché alcune precisazioni inerenti le norme in materia di elezione dei magistrati da parte del Gran Consiglio.

## **II. LE MODIFICHE PROPOSTE**

### **1. Entrata in vigore**

Nel messaggio n. 6722 avevamo proposto che l'entrata in vigore delle modifiche legislative venisse fissata dal Consiglio di Stato (cfr. disegno di legge sulla separazione del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello, punto IV). Ritenuto inoltre come il periodo decennale di nomina dei giudici del Tribunale di appello, compresi quelli che oggi operano al Tribunale penale cantonale, venga a scadere il 31 maggio 2018, avevamo predisposto delle norme transitorie che ossequiassero in particolare lo statuto dei magistrati assegnati al Tribunale di prime cure.

Dopo un attento esame del tema, reputiamo sia più opportuno fissare sin d'ora l'entrata in vigore dello scorporo formale al 1° giugno 2018. Questa data coincide infatti con l'inizio del nuovo periodo decennale di elezione dei giudici di appello. In tal modo, non sono più necessarie delle norme transitorie sull'attribuzione dei giudici al Tribunale penale cantonale e vengono così superate le riserve sollevate da alcuni, sulla possibilità di attribuire dei giudici di appello in carica al Tribunale penale cantonale scorporato, pur garantendo loro i diritti acquisiti per l'intero periodo di elezione alla carica di giudice di appello. Con questa nuova proposta di aggiornamento del disegno di legge, si garantisce ai giudici di appello, eletti in tale funzione fino al 31 maggio 2018, il mantenimento dell'attuale statuto. Vi è inoltre chiarezza, sia per i giudici sia per il Gran Consiglio, che la modifica organizzativa avrà luogo in una data prestabilita, che coincide con l'inizio del nuovo periodo decennale di elezione dei giudici di appello.

### **2. Tempistica del trasferimento logistico**

Il Tribunale penale cantonale è oggi ubicato all'interno del Palazzo di giustizia di Lugano dove ha sede il Tribunale di appello, edificio che – come noto – dovrà essere oggetto di una ristrutturazione nei prossimi anni. Il Tribunale penale cantonale verrà trasferito a Bellinzona solo al momento in cui potrà insediarsi nel ristrutturando Pretorio.

Riservate le procedure per l'approvazione del messaggio n. 6763, la consegna del Pretorio è ora prevista tra l'autunno 2018 e l'inizio del 2019. Stante che ad oggi non è possibile determinare con certezza il momento in cui l'autorità giudiziaria potrà essere insediata nello stabile bellinzonese, è pensabile che il suo trasferimento avverrà in una data prossima a quella della proposta di entrata in vigore della legge formulata nel presente messaggio. Questa situazione impone pertanto una modifica della relativa norma transitoria, prevedendo che fino a quando il Pretorio non sarà ultimato, il Tribunale penale cantonale continuerà ad operare presso il Palazzo di giustizia di Lugano. La disposizione prescrive inoltre, in deroga a tale assunto, che qualora i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Lugano impongano il trasferimento del Tribunale di appello o di una parte dello stesso in una sede transitoria, il Tribunale penale cantonale potrà essere installato anch'esso in una sede temporanea.

In conseguenza alla proposta di fissare sin d'ora l'entrata in vigore della separazione formale del Tribunale penale cantonale dal Tribunale d'appello al 1° giugno 2018, sarà necessaria solo una norma transitoria concernente la sede del nuovo Tribunale, visto che il nuovo articolo 41a LOG stabilisce che la sede del Tribunale penale cantonale sarà a Bellinzona.

### **3. Modifiche costituzionali**

L'articolo 76 della Costituzione cantonale stabilisce che la giurisdizione penale è esercitata, tra le varie autorità giudiziarie, dal Tribunale penale di prima istanza. In questa definizione rientrano sia la Pretura penale, sia il Tribunale penale cantonale, quest'ultimo indipendentemente dalla sua collocazione all'interno o all'esterno del Tribunale di appello. L'articolo 36 della Costituzione cantonale elenca una serie di magistrati la cui elezione è di competenza del Gran Consiglio. Tra questi, al momento non figurano i giudici del Tribunale penale cantonale scorporato. Sulla base dell'articolo 1 capoverso 2 LOG nella versione proposta con questa riforma e degli articoli 2 e 3 LOG i futuri giudici del Tribunale penale cantonale saranno eletti dal Gran Consiglio attraverso la procedura del concorso pubblico, come già avviene attualmente, nella loro veste di giudici di appello.

Alla luce delle predette norme, reputiamo che, dal profilo giuridico, non sia indispensabile modificare la Costituzione cantonale per attuare questa riforma. Siamo tuttavia convinti che, come avviene per gli altri magistrati a tempo pieno della nostra organizzazione giudiziaria, sia opportuno dare dignità costituzionale anche alla figura del giudice del Tribunale penale cantonale. Per tale ragione, è nostra intenzione proporre la modifica dell'articolo 36 della Costituzione cantonale. Essa verrà sottoposta al Gran Consiglio assieme alle altre modifiche costituzionali che si imporranno in seguito ai progetti di riorganizzazione giudiziaria, attualmente all'esame di gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di Stato nel contesto del progetto denominato "Giustizia 2018".

### **III. CONCLUSIONE**

Il Consiglio di Stato ribadisce che la separazione del Tribunale penale cantonale è il primo tassello della più ampia riorganizzazione della giustizia ticinese. Lo scorporo istituzionale non implica investimenti; gli aspetti logistici sono invece oggetto del messaggio n. 6763 del 12 marzo 2013 al quale si rimanda.

Per chiarezza, alleghiamo al presente messaggio il nuovo disegno di legge nella versione completa. Esso riprende quello già proposto con il messaggio n. 6722 del 12 dicembre 2012, ad eccezione dell'articolo 42 capoverso 1 LOG per tenere conto del potenziamento del Tribunale cantonale amministrativo mediante l'aumento di una unità del numero di giudici di appello approvato dal Gran Consiglio il 18 febbraio 2013 (cfr. messaggio n. 6715 del 28 novembre 2012) e delle modifiche sopra esposte.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli  
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulla separazione del Tribunale penale cantonale dal Tribunale di appello**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio aggiuntivo 11 febbraio 2014 n. 6722A del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

##### **Art. 1 cpv. 2**

<sup>2</sup>Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alla Pretura penale, al Tribunale penale cantonale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Magistratura dei minorenni, al Tribunale dei minorenni, al Tribunale di espropriazione e al Consiglio della magistratura, riservate le disposizioni speciali.

##### **Art. 7a cpv. 1 lett. a**

a) 90 assessori-giurati aggregati al Tribunale penale cantonale;

##### **Art. 20 cpv. 1**

<sup>1</sup>I giudici del Tribunale di appello, i pretori, i giudici di pace, i giudici del Tribunale penale cantonale e gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di giugno.

### **Capitolo IIIa - Tribunale penale cantonale (nuovo)**

##### **Art. 41a (nuovo)**

#### **Composizione e competenze**

<sup>1</sup>Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte delle assise criminali e la Corte delle assise correzionali, ha sede a Bellinzona ed è composto di quattro giudici e otto supplenti; esso nomina ogni due anni il presidente e il vicepresidente.

<sup>2</sup>La Corte delle assise criminali giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'articolo 64 del Codice penale (CP), un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.

<sup>3</sup>La Corte delle assise criminali giudica nella composizione di tre giudici e di quattro assessori-giurati, riservato l'articolo 41h.

<sup>4</sup>La Corte delle assise correzionali è composta di un giudice e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.

<sup>5</sup>La Corte delle assise correzionali giudica inoltre:

- a) i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974);
- b) sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico ai sensi dell'articolo 377 capoverso 2 del codice di procedura penale (CPP).

#### **Art. 41b (nuovo)**

**Presidenza** Ogni giudice può fungere da presidente della Corte delle assise criminali e da giudice unico della Corte delle assise correzionali.

#### **Art. 41c (nuovo)**

**Giudici supplenti ordinari supplementari** I giudici che cessano l'attività per pensionamento possono fungere da giudici supplenti ordinari supplementari fino al termine del periodo di elezione; è riservato l'articolo 21 capoverso 1.

#### **Art. 41d (nuovo)**

**Supplenza** <sup>1</sup>In caso di ricusazione o di impedimento dei membri del Tribunale penale cantonale, il presidente designa i sostituti tra i supplenti.

<sup>2</sup>I supplenti non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende ai loro colleghi di studio.

#### **Art. 41e (nuovo)**

**Luogo** La Corte giudicante siede e delibera nella sede del tribunale o in un altro luogo stabilito dal presidente.

#### **Art. 41f (nuovo)**

**Assessori-giurati**  
**a) Sorteggio e stralci** <sup>1</sup>Se la Corte delle assise criminali deve decidere con la partecipazione degli assessori-giurati, chi dirige il procedimento estrae a sorte in seduta pubblica quattordici assessori-giurati.

<sup>2</sup>La lista degli assessori-giurati non deve trovarsi ridotta di oltre i due terzi.

<sup>3</sup>Il procuratore pubblico e l'imputato hanno il diritto di stralciare quattro assessori-giurati ciascuno; qualora vi sia una vittima, il procuratore pubblico e la vittima hanno il diritto di stralciare due assessori-giurati ciascuno e l'imputato quattro assessori-giurati.

<sup>4</sup>Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di ricusazione, la lista è completata per sorteggio.

<sup>5</sup>Le dichiarazioni di stralcio vengono fatte prima dal procuratore pubblico, dalla vittima e poi dagli imputati e non devono essere motivate.

<sup>6</sup>Se vi sono più imputati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per le dichiarazioni di stralcio. In caso di disaccordo, le dichiarazioni di stralcio sono egualmente ripartite.

<sup>7</sup>Sull'esercizio delle dichiarazioni di stralcio che non possono essere egualmente ripartite, come pure sull'ordine degli stralci da parte dei singoli imputati o delle vittime, decide il presidente.

<sup>8</sup>Il presidente può anche consentire il sorteggio di un maggior numero di assessori-giurati in modo che ogni imputato e/o ogni vittima possa stralciarne almeno uno.

<sup>9</sup>Se una delle parti non fa uso delle facoltà di stralcio, la designazione degli assessori-giurati viene fatta dal presidente in seduta pubblica, mediante sorteggio sulla lista estratta.

<sup>10</sup>Effettuate le dichiarazioni di stralcio da parte del procuratore pubblico e degli imputati, il presidente estrae a sorte il primo e il secondo assessore-giurato supplente.

<sup>11</sup>In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di cinque giorni per comunicare se esige che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso; se la vittima lo esige, e adempiute le formalità di ricusa non risulta far parte del tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la corte con l'estrazione a sorte di un assessore-giurato dello stesso sesso della vittima.

#### **Art. 41g (nuovo)**

#### **b) Supplenti e sorteggio supplementare**

<sup>1</sup>I supplenti partecipano all'intera procedura giudiziaria, ma non prendono parte alle votazioni, se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.

<sup>2</sup>Si omette l'estrazione di ulteriori assessori-giurati quando la corte può essere completata con i supplenti.

<sup>3</sup>Il presidente può disporre che ulteriori supplenti assistano sin dall'inizio alle udienze per sostituire se del caso un assessore-giurato.

<sup>4</sup>Se occorre designare ulteriori assessori-giurati, il presidente estrae a sorte un numero di assessori-giurati triplo di quello dei mancanti.

<sup>5</sup>Il procuratore pubblico e l'imputato stralciano ciascuno un terzo degli estratti; i rimanenti sono immediatamente chiamati a comporre la corte.

**c) Esclusione degli assessori-giurati**

**Art. 41h (nuovo)**

<sup>1</sup>Le Assise criminali decidono senza il concorso di assessori-giurati:

- a) se procedono con rito abbreviato;
- b) nei casi riservati dal diritto federale, al giudice che ha statuito anteriormente;
- c) nei processi in cui sia proposta una pena detentiva fino a cinque anni;
- d) l'internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà non superiore a cinque anni.

<sup>2</sup>Nei casi del capoverso 1 lettere c e d la Corte delle assise criminali si compone di tre giudici e di quattro assessori-giurati se l'intervento di questi è richiesto dal procuratore pubblico nell'atto d'accusa o dall'imputato, dal difensore o dalla vittima entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'accusa.

**Art. 42 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c e cpv. 5 lett. b**

<sup>1</sup>Il Tribunale di appello ha sede a Lugano ed è composto di 23 giudici e 6 supplenti ed è suddiviso in due Sezioni:

[...]

c) *abrogata*

<sup>5</sup> [...]

b) attribuisce i giudici supplenti alle Sezioni.

**Art. 44**

I giudici che cessano l'attività per pensionamento possono fungere da giudici supplenti ordinari supplementari fino al termine del periodo di elezione; è riservato l'articolo 21 capoverso 1.

**Art. 45 cpv. 1**

<sup>1</sup>In mancanza di uno o più giudici ogni Camera si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con i supplenti attribuiti alla Sezione e in mancanza di questi con i membri o i supplenti dell'altra Sezione.

**Sezione 4  
*Abrogata***

**Art. 50, 52, 54, 56, 59 e 61**

*Abrogati*

**Art. 75 cpv. 2**

<sup>2</sup>La durata della carica è di sei anni e i membri e i supplenti sono rieleggibili al massimo per complessivi dodici anni; è inoltre applicabile l'articolo 21 capoverso 1.

## II.

La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

### **Art. 1 n. 2a (nuovo)**

2a. Giudici del Tribunale penale cantonale 127%

### **Art. 3 cpv. 1**

<sup>1</sup>I giudici supplenti del Tribunale di appello, i giudici supplenti del Tribunale penale cantonale, i membri del Tribunale dei minorenni e i loro supplenti hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di fr. 400.- per ogni giornata di lavoro e di fr. 200.- per ogni mezza giornata.

## III. - Diritto transitorio

Qualora al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge la sede definitiva di Bellinzona non sia ancora ultimata, il Tribunale penale cantonale, fino alla completazione dei lavori, continuerà a risiedere nell'attuale sede di Lugano e, in caso di ristrutturazione della medesima, in una sede temporanea stabilita dal Consiglio di Stato.

## IV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° giugno 2018.